



ORDINANZA N° 18 /2022/ADSP-MTMI

IL PRESIDENTE

Oggetto: Porto di Vibo Valentia (VV) - Autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi ubicati all'interno del piazzale antistante la Sede Amministrativa Decentrata dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionali e Ionio per utilizzo temporaneo a parcheggi per i mesi di Luglio e Agosto 2022.

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 1, lett. a), e l'articolo 8, comma 3, lett. f) della predetta Legge, in base ai quali compete all'Autorità Portuale la vigilanza, il coordinamento ed il controllo delle operazioni e dei servizi portuali, di cui all'art.16 della Legge, nonché delle altre attività industriali e commerciali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 18/20 del 18.02.2020 con il quale il contrammiraglio Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 6, comma 7 del Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo del 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO altresì, che il soggetto fisico/giuridico, che accede nell'area portuale demaniale marittima privo del titolo di polizia legittimante l'ingresso e la sua circolazione, risponde dell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, inerente all'inosservanza dei provvedimenti dati in materia di polizia

dei porti, poiché le relative strade all'interno dell'ambito portuale non sono aperte alla "circolazione di pedoni, animali e veicoli", di cui alla definizione di "Strada" prevista all'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, ma interdette a coloro che non siano muniti di specifico permesso di accesso per ragioni attinenti alle attività che si svolgono nel Porto e pertanto i trasgressori rimangono soggetti alle violazioni amministrative previste dal codice della navigazione e, laddove applicabili, a quelle previste dal Nuovo Codice della Strada;

VISTA l'istanza/PEC prot. n. 31231 del 28/06/2022, pervenuta in data 28/06/2022, con la quale l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, ha chiesto all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio l'autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi ubicati all'interno del piazzale antistante la Sede Amministrativa Decentrata dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionali e Ionio per utilizzo temporaneo a parcheggi per i mesi di Luglio e Agosto 2022.

VISTA l'Ordinanza n. 37/2008 in data 01/08/2008 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, recante "*Regolamento del porto di Vibo Valentia Marina*";

CONSIDERATO che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata al periodo dal 04/07/2022 al 30/08/2022;

CONSIDERATO pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, anche mediante apposito provvedimento ordinatorio afferente l'utilizzo della zona demaniale marittima portuale da adibire a parcheggi, a tutela della ordinata e sicura fruizione degli spazi demaniali marittimi ricompresi nell'ambito;

VISTA la Circolare n° M_ TR/PORTI/855 prot. Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i porti.

VISTO il Codice della Strada aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla 30 dicembre 2020, n. 178 e dal Decreto 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che il suddetto codice regola la circolazione anche sulle aree ad uso pubblico, siano esse private e/o demaniali, definibili comunque come "aree stradali" ai sensi dell'art.2 e segg. C.d.S., intendendo per tali quelle nelle quali vi sia la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte di un numero imprecisato di persone (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5414 del 07.05.1992) anche per assenza di sistemi protettivi (sbarre, catene, paletti), le quali restano pertanto assoggettate al regime delle norme della circolazione veicolare e pedonale;

RITENUTO di non ravvisare, all'attualità, motivi ostativi all'accoglimento della richiesta;

PRESO ATTO che nulla osta ai fini demaniali marittimi alla temporanea destinazione dell'area per la finalità di pubblico interesse segnata nell'istanza;

VISTO l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;

VISTO il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data

30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti;

CONSIDERATO che trattandosi di rapporti tra Amministrazioni dello Stato finalizzati al perseguimento ed alla garanzia di un interesse pubblico superiore la messa a disposizione delle aree può avvenire a titolo non oneroso.

VISTO altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84;

VISTI gli atti d'ufficio;

IN VIRTU' dei poteri conferitigli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;

RENDE NOTO

che dal giorno dell'entrata in vigore della presente ordinanza al giorno 31/08/2022 presso le zone demaniali marittime del porto di Vibo Valentia Marina e precisamente all'interno del piazzale antistante la Sede Amministrativa Decentrata dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionali e Ionio, gli autoveicoli, i motoveicoli e ciclomotori, potranno essere parcheggiati negli appositi spazi, ad esclusione dei sei parcheggi, posti al lato nord/ovest e sud/ovest del piazzale in questione, che dovranno rimanere liberi per gli usi governativi dell'AdSP-MTMI, meglio indicati nella planimetria allegata alla presente Ordinanza per farne parte integrante.

ORDINA

ART.1 ZONE DI INTERDIZIONE

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone del demanio marittimo, posti all'interno del piazzale antistante la Sede Amministrativa Decentrata dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionali e Ionio indicate in planimetria con la scritta "riservato ADSP" ad eccezione del personale appositamente autorizzato.

1. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate, ai Vigili del Fuoco ed al personale sanitario, che debbano accedervi per ragioni di servizio.

ART. 2 DURATA

La presente autorizzazione ha effetto e durata esclusivamente dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza al giorno 31/08/2022.

Decorsi i suddetti termini l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun'altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate con rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le attrezzature, installate in forza dell'autorizzazione recata dalla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime al libero uso pubblico.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e seguenti del relativo regolamento di esecuzione.

Relativamente al corrispettivo da versare da parte dell'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia – Settore 2 – Politiche Sociali – Welfare – Sanità – Pubblica Istruzione – Cultura – Turismo – Sport

– Commercio – Attività Produttive, per utilizzazione delle zone demaniali marittime, considerato il carattere di pubblica utilità, la presente autorizzazione viene rilasciata senza alcun corrispettivo di canone.

ART. 3 **OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIBO VALENTIA**

L'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia è obbligata, durante il periodo di utilizzo delle zone demaniali marittime oggetto della presente ordinanza, a:

1. assicurare un servizio di vigilanza continuo e di dotare l'area interessata di adeguati mezzi di estinzione;
2. far rispettare il Codice della Strada aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla 30 dicembre 2020, n. 178 e dal Decreto 31 dicembre 2020;
3. provvedere a sua cura e spese per tutta la durata della presente ordinanza alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere;
4. rispettare i Regolamenti in vigore, relativi alla disciplina degli accessi, la circolazione e la sosta;
5. rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, avuto particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006 del 3/4/2006, nonché delle pertinenti ordinanze emanate in materia dalle autorità competenti, avendo cura di rimuovere i rifiuti urbani e speciali assimilati prodotti nelle aree interessate, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà in danno dell'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia.

L'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree, banchine e dei locali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

Sono in particolare a carico della suddetta Amministrazione Comunale:

- a) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- b) il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della certificazione;
- c) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;
- d) gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla – osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nessuna esclusa.

ART. 4 **NORME FINALI**

Trovano applicazione il codice della navigazione, il Codice della Strada nonché le Ordinanze richiamate in premessa, ed eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

**ART. 5
SANZIONI**

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

**ART. 6
PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE**

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale, sarà affissa all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e all'Albo Pretorio del Comune di Vibo Valentia.

**ART. 7
ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 06.07.2022


IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO – PATRIMONIO
LAVORO PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI



Via Molo



Via Pistola

Via Amerigo Vespucci

Via Pistola

Geravolo N Group SRL